



Provincia di Perugia



Comune di Pietralunga

**STAZIONE UNICA APPALTANTE
SETTORE AMMINISTRATIVO AREA VASTA**

Servizio Stazione Appaltante

SUA A032

DISCIPLINARE DI GARA

contenente norme integrative al bando di gara con procedura aperta per l'affidamento in concessione del
**“SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA DELLE TOMBE NEI CIMITERI DEL COMUNE DI PIETRALUNGA
PER LA DURATA DI ANNI 15 (QUINDICI)” - Codice CIG 6696233248**

- INDICE -

1	Prestazioni oggetto del servizio, modalità di esecuzione e importo a base di gara
2	Soggetti ammessi alla gara
3	Condizioni di partecipazione
4	Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
5	Sopralluogo
6	Chiarimenti
7	Modalità di presentazione della documentazione
8	Comunicazioni
9	Divieto di cessione - Subappalto
10	Ulteriori disposizioni
11	Cauzioni e garanzie richieste
12	Pagamento a favore dell'AVCP
13	Requisiti di idoneità professionale, requisiti tecnico professionali ed economico finanziari
14	Modalità e termini di presentazione delle offerte
15	Contenuto della busta "A – Documentazione amministrativa"
16	Contenuto della busta "B – Offerta economica"
17	Procedura di aggiudicazione
18	Operazioni di gara
19	Procedure di ricorso
20	Trattamento dei dati personali
21	Responsabile Unico del Procedimento
22	Informazioni complementari e disposizioni finali

Premesse

Il presente disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara e contiene le norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alla compilazione ed alla presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative alla procedura di gara.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con Determinazione a contrattare n. 88 adottata dal Dirigente del SETTORE 3^ ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO OPERE PUBBLICHE ED URBANISTICA del Comune di Pietralunga in data 30-05-2016, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, ed avverrà mediante procedura aperta e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. c), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel proseguo, Codice).

La documentazione di gara comprende:

- a) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e i suoi allegati;
- aa) Allegato "A" al Capitolato "PIANO OPERATIVO DI MANUTENZIONE ORDINARIA"
- b) Bando di gara;
- c) Disciplinare di gara;
- d) Modulistica di partecipazione

1 Prestazioni oggetto del servizio, modalità di esecuzione e importo a base di gara

L'oggetto della concessione si identifica con il **"SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA DELLE TOMBE NEI CIMITERI DEL COMUNE DI PIETRALUNGA PER LA DURATA DI ANNI 15 (QUINDICI)"**.

La concessione **avrà la durata di anni 15 (quindici)** a partire dal 1 gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2031.

Alla scadenza, il contratto con l'impresa aggiudicataria si intenderà risolto e la concessione scadrà senza che intervenga avviso e/o disdetta.

Ai sensi dell'art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 il Contratto non potrà essere stipulato prima che siano decorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione e comunque non oltre 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo.

In caso di unica offerta ai sensi del comma 10 del citato articolo non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 richiamato.

Le convocazioni per le sedute pubbliche della commissione di gara, l'elenco dei concorrenti ammessi alle successive fasi di gara e di quelli esclusi, nonché le graduatorie finali saranno rese note nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 attraverso il sito istituzionale della Stazione Unica Appaltante www.provincia.perugia.it, "Amministrazione Trasparente" e "Bandi di gara" – sottosezione "Concessioni".

La partecipazione alla presente procedura di affidamento comporta da parte di ciascun concorrente l'esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni riportate negli atti tecnico-amministrativi, cui viene fatto espresso rinvio.

La concessione consiste unicamente nella gestione funzionale e nel relativo sfruttamento economico, da parte della Ditta Aggiudicatrice (in seguito Concessionaria) del servizio di illuminazione votiva concesso dal Comune di Pietralunga (in seguito Concedente) sulla base delle tariffe di cui all'art. 8 del Regolamento Comunale e dettagliate nell' articolazione del Capitolato. Il Comune, pertanto, concede in uso gli impianti elettrici e mette a disposizione della Concessionaria la banca dati delle utenze e relativi servizi attivi al 31.12.2015; la Concessionaria è obbligata a mantenere in efficienza gli impianti, che restano di proprietà del Comune.

In particolare, il servizio di illuminazione votiva, alla data del 31.12.2015 ha una consistenza di 1.398 punti luce; di questi risultavano attivi 650 (corrispondenti ai servizi erogati). Il servizio di illuminazione votiva è attualmente presente in n. 4 cimiteri comunali; la distribuzione in ogni singolo complesso è riportata nella Relazione Tecnica -Illustrativa del progetto di servizio di cui fa parte anche il Capitolato Speciale.

Nella medesima relazione sono descritte le caratteristiche tecniche degli impianti elettrici, il loro stato di conservazione, le relative dichiarazioni di conformità ai sensi di legge oltre gli oneri economici ed i canoni previsti per avere accesso alla concessione di che trattasi.

Le utenze attive sono distribuite nei cimiteri comunali riportati nella tabella sottostante:

Le utenze attive sono distribuite nei seguenti cimiteri:	Cimitero
1	Pietralunga
2	Aggiglioni
3	Castelguelfo
4	Collantico

L'importo presunto complessivo è stimato in **€ 205.950,00**, (euro duecentocinquenovecentocinquanta,00) per complessivi anni **15 (quindici)**, pari ad **€ 13.730,00/anno**, (euro tredicimilsettecentotrenta,00) oltre IVA di legge, determinato secondo lo schema riepilogativo come sotto riportato:

A1 - Totale canoni di servizio espressi in numero di punte luce	n.	650
A2 - Canone annuo	€	20,00
B1 - tariffa allaccio loculi	€	50,00
B2 - numero allaccio loculi anno	num./anno	10
C1 - tariffa allaccio cappelle/edicole	€	120,00
C2 - numero allaccio cappelle/edicole/anno	num./anno	1
D1 - tariffa riallaccio loculi/anno	€	40,00
D2 - numero riallaccio loculi/anno	num./anno	1
E1 - tariffa riallaccio cappelle/edicole	€	70,00

E2 - numero riallaccio cappelle/edicole/anno	num./anno	1
F- Importo canone annuo (A1xA2)+(B1xB2)+(C1xC2)+(D1xD2)+(E1xE2)	€	13.730,00
G - Numero Anni durata servizio		15
H - Importo servizio in concessione	€	205 950,00

Il suddetto importo, potrà subire variazioni sia in aumento, che in diminuzione per effetto delle richieste di nuovi abbonamenti e/o richieste di lampade occasionali da parte degli utenti o disdette di contratti di lampade in abbonamento, oltre agli aggiornamenti delle tariffe su base ISTAT come indicato nell'art. 6 del Capitolato Speciale Descritto e Prestazionale, senza che la Concessionaria possa avanzare pretese in merito, se non il normale canone rapportato al numero delle lampade effettivamente in gestione ed i contributi forfettari di allaccio.

I nuovi contratti per lampade votive in abbonamento ed occasionali che saranno stipulati nel corso della Concessione, dovranno essere amministrati agli stessi patti e condizioni del corrispettivo tariffario stabilito dal vigente Regolamento Comunale e relative tariffe al momento vigenti.

La concessione del servizio prevede il versamento da parte della concessionaria, a favore del Comune, della quota "una tantum" di € **39.458,00** (*euro trentanovemilaquattrocentocinquantotto/00*), oltre IVA come per legge. A questa somma si aggiunge il pagamento di € **11.619,00** (*euro undicimilaseicentodiciannove/00*), quale canone anticipato per lo sfruttamento del bene strumentale (impianti esistenti) e la somma inerente le spese relative agli atti prodromici di gara, di pubblicità e commissione di gara, ecc.. (art.5 lett. i) del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

La Concessionaria dovrà corrispondere al Comune di Pietralunga, oltre ai corrispettivi "una tantum" di cui sopra, un canone annuo determinato applicando all'importo complessivo dei canoni di abbonamento annuali dovuti per i servizi attivi nella medesima annualità, un ribasso percentuale offerto in sede di gara.

Tabella di canoni ed allacci:

Canoni e allacci	TARIFFA
tariffa canone abbonamento annuo	€. 20,00 /cadauno
tariffa allaccio loculi	€. 50,00/cadauno
tariffa allaccio cappelle/edicole	€. 120,00/cadauno
tariffa riallaccio loculi	€. 40,00/cadauno
tariffa riallaccio cappelle/edicole	€. 70,00/cadauno

Le suddette tariffe sono state approvate con D.G.M. n. 115 del 03/12/2015.

La Concessionaria sarà tenuta ad osservare, per tutti gli utenti, le tariffe che saranno fissate annualmente dalla Giunta Municipale in sede di approvazione dei bilanci comunali annuali senza che la medesima possa eccepire alcun che.

Con decorrenza dal 01.01.2017 ovvero dall'avvio della presente nuova concessione, le tariffe da applicare all'utenza e stabilite dalla Giunta Comunale, riguardano i contributi forfettari di allacciamento ed il canone annuo di abbonamento, come indicato nell'art. 6 del Capitolato Speciale Descritto e Prestazionale.

Ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, i costi della sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a euro 3.960,59 (tremilanovecentosessanta,59).

Il pagamento annuale a favore del Concedente dovrà avvenire in due rate semestrali uguali posticipate oltre il conguaglio finale a seguito di fattura emessa da quest'ultimo, una scadente il 15 giugno e l'altra il 15 dicembre per ogni anno di durata della concessione e per un importo complessivo pari al 90% dell'importo risultante a conguaglio nell'anno precedente. Per il primo anno di concessione, l'importo delle due rate in acconto sarà pari al 90% dell'importo determinato in base al numero dei servizi attivi al 31.12.2015. Detti importi si intendono IVA esclusa. Entro e non oltre il mese di gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le riscossioni la Concessionaria dovrà trasmettere al Servizio Cimiteriale tutto il materiale di riscontro delle riscossioni e dei canoni effettuate divisi per cimitero al fine di operare i necessari controlli e riscontri, mentre il versamento del saldo finale del canone dovuto al Comune dovrà avvenire entro il successivo mese di febbraio con le modalità di cui sopra.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto della concessione verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

2 Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45 del Codice, in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 13, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

- 2.1 operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del Codice;
- 2.2 operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico GEIE), dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice;
- 2.3 operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all'art. 45, comma 1, del Codice nonché del presente disciplinare di gara;

2.4 Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

3 Condizioni di partecipazione

3.1 Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

1) Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ivi incluse le cause ostative previste dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;

3.2 Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*" di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ed ai sensi dell'art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78 (convertito con legge 30.07.2010 n. 122).

3.3 Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, **è vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

3.4 Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) e c) (consorzi stabili), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice **è vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

4 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario verrà effettuata, ai sensi di quanto stabilito dal Codice e dal DPR n. 445/00 e s.m.i., dalla Stazione Appaltante.

N.B. In via transitoria e fino all'avvio del nuovo sistema gestito dal M.I.T.T., la seguente gara è esclusa dall'acquisizione obbligatoria dei requisiti ai fini AVCPASS.

5 Sopralluogo

Sarà possibile effettuare eventuali sopralluoghi sulle aree interessate dai servizi. A tale scopo i concorrenti devono contattare il **RUP Ing. Graziano Scurria** nei giorni di lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 al seguente numero telefonico 075-9460217, o tramite e-mail all'indirizzo: scurria.ufficiotecnico@pietralunga.it

Il sopralluogo viene effettuato nei giorni stabiliti dall'Amministrazione comunale. Data e luogo del sopralluogo sono comunicati con congruo anticipo.

Il sopralluogo deve essere effettuato dal titolare/legale rappresentante muniti di apposita documentazione comprovante il ruolo all'interno dell'Impresa, direttore tecnico munito di apposita documentazione comprovante il ruolo all'interno dell'Impresa; può essere effettuato anche da soggetto diverso purché munito di

atto di delega scritto conferita dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa.

La persona potrà eseguire sopralluoghi in rappresentanza/delega di una sola impresa.

In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, già costituiti o non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, con delega da parte di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento/aggregazione/consorzio.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei servizi.

6 Chiarimenti

E' possibile ottenere **chiarimenti** in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata sotto indicato, **entro e non oltre 7 giorni** antecedenti la scadenza del bando di gara.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite nel più breve termine possibile e comunque 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. **Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine (7 giorni dalla scadenza del bando) sopra indicato.**

La Stazione Unica Appaltante, nel rispetto di principi generali di trasparenza, *par condicio* ed imparzialità, pubblicherà in forma anonima i quesiti proposti e le relative risposte e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet: www.provincia.perugia.it – "Amministrazione Trasparente" e "Bandi di gara" – sottosezione "Concessioni".

7 Modalità di presentazione della documentazione

7.1 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originare della relativa procura;
- c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

7.2 La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

7.3 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;

7.4 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

7.5 Le dichiarazioni utili ai fini della partecipazione potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione Appaltante disponibili all'indirizzo internet sito internet www.provincia.perugia.it – “Amministrazione Trasparente” e “Bandi di gara” – sottosezione “Concessioni”.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione Appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 93, comma 9, del Codice.

N.B.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs 162/01, i concorrenti, ai fini della utile partecipazione alla presente procedura di affidamento, devono espressamente dichiarare:

- di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Si fa inoltre presente che, in attuazione dell'art. 83, comma 9 del Codice, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte in base alla legge, o al disciplinare di gara ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, comporterà l'obbligo del concorrente che vi ha dato causa al pagamento in favore della Stazione Unica Appaltante (Provincia di Perugia) della sanzione pecuniaria pari all'1 per mille dell'importo della concessione, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tale ipotesi, al concorrente sarà assegnato un termine di 10 gg. per procedere all'integrazione/regolarizzazione, decorso inutilmente il quale, il concorrente sarà escluso dalla gara.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Provincia ne richiede comunque la regolarizzazione, ma non applica alcuna sanzione.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Si rinvia espressamente a quanto disposto alla nota di cui al paragrafo “**PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E DI**

INTEGRAZIONE IN SANATORIA AI SENSI DELL'ART. 83 COMMA 9 DEL D. LGS. n.50/2016."

8 Comunicazioni

- 8.1 Salvo quanto disposto nel paragrafo 6 del presente disciplinare (chiarimenti), tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all'indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato. In caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva /o principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio, diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
- 8.2 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- 8.3 In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

9 Divieto di cessione - Subappalto

- 9.1 E' nulla la cessione del contratto pena l'immediata risoluzione dello stesso con l'incameramento della cauzione e salvo il risarcimento dei danni e delle spese causati al Comune. La Concessionaria potrà in ogni caso addivenire ad atti di cessione di azienda, trasformazione, fusione e scissione, purché non vengano meno, in capo al gestore stesso, tutti i requisiti richiesti per legge e nell'ambito della procedura concorsuale svolta per l'affidamento del servizio. Tale condizione dovrà essere accertata dal Concedente. I suddetti atti verranno quindi tempestivamente comunicati dalla Concessionaria al Concedente che darà il proprio assenso, in caso di esito positivo del suddetto accertamento, ovvero il proprio diniego, in caso di esito negativo, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione medesima. Se nel termine stabilito non viene comunicato assenso o diniego espressi, l'assenso si intende tacitamente formato.

Il Concessionario, ai fini della cessione dei servizi in subappalto, dovrà attenersi a quanto previsto dall'art. 174 del D.Lgs. n.50/2016.

10 Ulteriori disposizioni

- 10.1 Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

E' facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto di concessione.

- 10.2 L'offerta vincolerà il concorrente per **180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante.
- 10.3 Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di concessione verrà stipulato nel termine di 60 (sessanta) giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e comunque come previsto dall'art. 9 del Capitolato. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.
- 10.4** La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
- 10.5 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 110 del Codice in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter del d.lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto.

11 Cauzioni e garanzie richieste

- 11.1** L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, **a pena di esclusione**, da garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo dell'affidamento in concessione e precisamente ad **euro 4.119,00** (*euro quattromilacentodiciannove*) e costituita, a scelta del concorrente:
- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
 - b. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
- 11.2** **In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell'art. 93 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della Stazione Appaltante.**
- 11.3** In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:
- 1) essere conforme agli schemi di polizza tipo approvati con decreto ministeriale n. 123 del 12.03.2004, pubblicato del S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 11.05.2004. **Si precisa che la garanzia provvisoria – fermo restandone l'importo come sopra determinato – deve garantire anche il versamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 stabilita dal bando nella misura pari all'unopermille dell'importo complessivo dell'affidamento in concessione.**

- 2) essere prodotte in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 3) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione Appaltante;
- 4) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della Stazione Appaltante, la garanzia per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- 5) avere validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta;
- 6) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;

7) prevedere espressamente:

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- c. a loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione della concessione, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla garanzia definitiva di cui agli artt. 103 e 105 del Codice, in favore della Stazione Appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di esecuzione del servizio.

11.4 La mancata presentazione della garanzia provvisoria ovvero la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione, fatto salvo il procedimento di integrazione in sanatoria con applicazione della sanzione;

11.5 Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione;

11.6 All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, che sarà svincolata (ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo) al termine della concessione, sentiti i pareri favorevoli dei competenti Uffici che attesteranno gli adempimenti da parte della concessionaria a tutti gli obblighi verso il Comune, e l'assenza di pendenze verso i dipendenti e gli Enti previdenziali e assicurativi, si potrà procedere allo svincolo del deposito cauzionale che sarà oggetto di apposito provvedimento amministrativo da parte della Stazione Appaltante. Nel caso in cui la cauzione venisse prestata da Intermediari Finanziari, questi dovranno attestare di essere iscritti nell'apposita lista del Ministero del Tesoro (art. 107 D.Lgs n° 385 del 1/9/1993) e di svolgere in via prevalente questa attività.

Il Comune è autorizzato a prelevare dalla garanzia definitiva tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi della Concessionaria, per pagamento di eventuali penalità comminate, il rimborso delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante l'esecuzione del contratto per fatto della Concessionaria a causa di inadempimento o non corretta esecuzione del servizio, secondo quanto previsto dal Capitolato, per danno o altro imputabili alla stessa Concessionaria e comunque per le finalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 citato. Conseguentemente alla riduzione della cauzione, la Concessionaria resta obbligata nel termine di giorni 30 dalla comunicazione, a reintegrare la cauzione stessa nella misura originaria, pena la risoluzione del contratto.

11.7 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee, della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la **certificazione del sistema di qualità** conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o dell'attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 5001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

11.8 Si precisa che:

a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del

beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;

c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

N. B. La garanzia provvisoria può essere prodotta anche in formato digitale purché siano osservate tutte le regole che stanno a presidio di tale modalità documentale che, nel nostro ordinamento, trovano oggi compiuta disciplina nel Codice dell'Amministrazione digitale (c.d. Cad) approvato con D.Lgs 82/05 e ss.mm.ii..

Tali modalità sono:

1) o la diretta produzione del documento informatico, ossia il file in formato pdf registrato su supporto informatico con firme digitali del contraente e del garante;

2) oppure, la produzione di copia su supporto cartaceo del documento informatico, la quale sostituisce ad ogni effetto l'originale da cui è tratto se la sua conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Alla luce del parere Anac n. 26 del 23 febbraio 2012, si precisa che l'autenticità della polizza o della firma digitale non può essere riscontrata dalla Commissione "ab externo" attraverso il collegamento al sito istituzionale del garante per la verifica del codice di controllo ivi riportato, trattandosi di soggetto terzo estraneo alla procedura di gara.

12 Pagamento a favore dell'AVCP

I concorrenti, a **pena di esclusione ma fatto salvo il procedimento di integrazione in sanatoria con applicazione della sanzione**, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'AVCP, per un importo pari ad **€ 20,00 (Euro Venti/00)** scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'AVCP.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento costituisce **causa di esclusione** dalla procedura di gara, fatto comunque salvo quanto sopra indicato.

In ordine alle modalità di comprova dell'avvenuto versamento si precisa che:

- **per i pagamenti effettuati on-line** (mediante carta di credito, carta Postepay, Conto Bancario Posta On Line, oppure Conto Banco Postalimpresa On Line), dovrà essere presentata copia stampata dell'e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione contributi dell'AVCP (l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare alla documentazione di gara, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di

iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione” della medesima Autorità di Vigilanza);

- **per i pagamenti effettuati in contanti**, mediante l'apposito modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, dovrà essere presentato lo scontrino (ricevuta) rilasciato dal punto vendita IN ORIGINALE, ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante. (All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; a partire dal 1° maggio 2010 sarà attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca).

Nel caso in cui i concorrenti pur avendo tempestivamente ottemperato all'obbligo di versamento del contributo AVCP, nella misura e con le modalità dovute, omettano tuttavia di allegare alla domanda di partecipazione i relativi documenti a comprova, la Stazione Appaltante, prima di procedere all'esclusione dalla gara, si riserva la possibilità di richiedere ed acquisire tale documentazione, assegnando ai concorrenti un breve termine perentorio per provvedere alla regolarizzazione della domanda.

13 Requisiti di idoneità professionale, requisiti tecnico professionali ed economico finanziari

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) iscrizione nel registro delle Imprese presso la competente CCIAA corrispondente all'esercizio delle mansioni oggetto dell'affidamento, o analoghe relative ad impiantistica elettrica;

2) possesso dei requisiti prescritti dall'art. 3 del D.M. 22/01/08 n. 37 per l'esercizio dell'attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui al comma 2 lettera a) dell'art. 1 dello stesso D.M.;

3) aver espletato servizi analoghi negli ultimi 3 esercizi finanziari per un importo pari o superiore a complessivi € 41.190,00 (corrispondente a tre volte la base d'asta annuale di € 13.730,00), in favore di soggetti pubblici o privati, specificando destinatario, anno ed importo;

Prescrizioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, o consorzi, i requisiti di cui al presente capo, indicati ai punti 1, 2 e devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti che formano o formeranno il raggruppamento o il consorzio; i requisiti di cui al punto 3 devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che la mandante o le mandanti devono possederli in misura non inferiore al 10%; la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (art. 48, comma 4, d.lgs. n. 50/2016).

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) d.lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In caso di Avvalimento

Qualora il concorrente sia in possesso solo parzialmente dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionali di cui al precedente paragrafo 13 del presente Disciplinare, può integrarli avvalendosi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 del Codice, dei requisiti di altro soggetto.

In tal caso occorre allegare:

- a) una sua dichiarazione, verificabile dalla Stazione Appaltante, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs. 50/2016;
- e) in originale o copia autentica il **contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione**;
- f) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera e) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell'art. 89 del Codice.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario in ragione dell'importo dell'affidamento in concessione posto a base di gara.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

In relazione a ciascuna gara non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

14 Modalità e termini di presentazione delle offerte

14.1 Il plico contenente l'offerta e la documentazione, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata, corriere, agenzia di recapito autorizzata del servizio postale, entro le **ore 12.00 del giorno 13.09.2016** esclusivamente all'indirizzo indicato nel Bando di gara. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Oltre il termine perentorio suddetto non sarà riconosciuta valida alcuna offerta o documentazione anche se sostitutiva od aggiuntiva/integrativa di offerta o documentazione inviata precedentemente; in particolare, non saranno in alcun caso prese in considerazione, e verranno pertanto escluse dalla gara, le offerte pervenute oltre tale termine tassativo, anche se spedite a mezzo del servizio postale prima della relativa scadenza sopra indicata.

14.2 E' altresì facoltà dei concorrenti la **consegna a mano** del plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso l'Ufficio **Archivio della Provincia di Perugia, Via Palermo n. 86/A – 06124 Perugia ai seguenti orari di apertura al pubblico:**

Dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle ore 09:00 alle ore 13:00;

Nei soli pomeriggi del LUNEDÌ e GIOVEDÌ dalle ore 15,00 alle ore 17,30.

In caso di consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricevimento del plico.

14.3 Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura **"NON APRIRE - contiene offerta per la gara CIG: 6696233248 relativa all'affidamento in concessione del servizio di illuminazione elettrica votiva delle tombe nei cimiteri del Comune di Pietralunga"**. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

14.4 Il plico deve contenere al suo interno **n. 2 (due) buste chiuse e sigillate**, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'affidamento in concessione e la dicitura, rispettivamente:

"A - Documentazione amministrativa";

" B - Offerta economica".

La mancata separazione dell'offerta economica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

Verranno escluse le offerte plurime, parziali, condizionate, alternative o espresse in rialzo rispetto agli importi a base di gara.

15 Contenuto della busta “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti, **a pena di esclusione fatte salve le disposizioni successivamente indicate in ordine al procedimento sanzionatorio e di integrazione in sanatoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 D. Lgs. n. 50/2016**, i seguenti documenti:

15.1 . ISTANZA DI AMMISSIONE e DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE ((Modello 1 – Istanza di partecipazione sia per concorrente singolo che per concorrente plurisoggettivo, Modello 2 - ART.80 relativo alle dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali) sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, **a pena di esclusione**, copia conforme all'originale della relativa procura;

Si precisa che:

15.1.1 Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

15.1.2 Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- e la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- e la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- e la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

15.2 dichiarazione sostitutiva (**Modello 2 – ART. 80** per tutti i concorrenti singoli o in forma plurisoggettiva) resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, **a pena di esclusione**, attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, del Codice.

15.3 Dichiarazione sostitutiva (**Modello 1 Istanza di partecipazione** sia per concorrenti singoli che per concorrenti con identità plurisoggettiva) resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e

ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione:

- 1) indica di essere iscritto al Registro delle Imprese della CCIAA per l'attività cui inerisce la concessione;
- 2) indica essere in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 3 del D.M. 22/01/08 n. 37 per l'esercizio dell'attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui al comma 2 lettera a) dell'art. 1 dello stesso D.M.;
- 3) indica di aver espletato servizi analoghi negli ultimi 3 esercizi finanziari per un importo pari o superiore a complessivi € 41.190,00 (corrispondente a tre volte la base d'asta annuale di € 13.730,00), in favore di soggetti pubblici o privati, specificando destinatario, anno ed importo.

15.4 in caso dell'avvalimento, **a pena di esclusione**, il concorrente dovrà allegare alla domanda:

- a) dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;
- b) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:

- 1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- 2) si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;

c) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata della concessione, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente;

15.5 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, **a pena di esclusione**:

1. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta.

15.6 accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;

15.7 a pena di esclusione, documento attestante la cauzione provvisoria di cui il paragrafo 11, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva.

Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta:

- **a pena di esclusione**, dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del **sistema di qualità** conforme alle norme europee secondo quanto indicato al precedente paragrafo 11 nonché secondo quanto disposto dall'art. 93 comma 8 del Codice;

15.8 a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta di aver **preso visione dei luoghi** ovvero certificato rilasciato dal Comune di Pietralunga attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione.

15.9 ricevuta di pagamento del **contributo a favore dell'AVCP di € 20,00** (Euro venti e centesimi zero) di cui al paragrafo 12 del presente disciplinare di gara. La mancata comprova di detto pagamento sarà causa **di esclusione**.

15.10 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC o il numero di fax il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;

b. indica le posizioni INPS e INAIL e l'agenzia delle entrate competente per territorio;

c. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia della documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

(oppure)

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La Stazione Appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;

d) indica le prestazioni che intende affidare in subappalto;

e) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

15.11 a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;

15.12 dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:

15.13 a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario.

nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

15.14 a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

15.15 dichiarazione in cui si indica **a pena di esclusione**, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

15.16 a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
- c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5;

15.17 a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

15.18 a pena di esclusione, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

15.19 a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5;

15.20 a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato

quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti;

15.21 a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

(o in alternativa)

15.22 a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
3. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Con riferimento alle dichiarazioni da rendere per la partecipazione alla procedura di gara, ed indicate al presente articolo si fa espresso rinvio a quanto disposto dall'art. 83 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, in materia di soccorso istruttorio.

La sanzione che sarà applicata, al verificarsi delle fattispecie descritte dalla sopra citata normativa, è pari al unpermille dell'importo complessivo di cui al presente affidamento in concessione vale a dire pari ad Euro 205,95 (Euro duecentocinque,95).

NOTA MOLTO BENE

PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E DI INTEGRAZIONE IN SANATORIA AI SENSI DELL'ART. 83 COMMA 9 DEL D. LGS. n.50/2016.

Si riportano testualmente le disposizioni di cui all'art. **83, comma 9, del D.Lgs n. 50/2016**:

“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della Stazione Appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono

rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Stazione Appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa."

In tutti i casi in cui la Stazione Unica Appaltante dovesse ravvisare le suddette IPOTESI di mancanze/incompletezze/irregolarità essenziali degli elementi o delle dichiarazioni sostitutive, procederà, previa sospensione della seduta di gara o del relativo procedimento amministrativo, alla richiesta di documenti/dichiarazioni integrative in sanatoria, assegnando al concorrente/i un congruo termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Con riferimento alle disposizioni contenute nel citato articolo del codice la Provincia di Perugia utilizza quali linee guida per il proprio *modus operandi*, **i criteri forniti dall'A.N.A.C. con determinazione n. 1 del 08.01.2015, applicabili in via analogica anche alle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016.**

In via preliminare occorre evidenziare la *ratio legis* sottesa alle citate disposizioni, consistente nell'evidente necessità di proceduralizzare il soccorso istruttorio (ora considerato come doveroso per ogni ipotesi di omissione, irregolarità o incompletezza degli elementi e delle dichiarazioni rese in sede di gara) e di configurare l'esclusione dalla gara come sanzione unicamente legittimata dall'omessa produzione, integrazione, regolarizzazione degli elementi e delle dichiarazioni carenti, entro il termine assegnato dalla Stazione Appaltante.

Ciò considerato, occorre precisare che la nuova disciplina del soccorso istruttorio in nessun caso può essere utilizzata per il recupero di requisiti (generali e speciali) non posseduti al momento fissato dalla *lex specialis* di gara, quale termine perentorio per la presentazione dell'offerta.

Occorre, inoltre, chiarire che la sanzione, individuata dalla *lex specialis* di gara in modo da autoveicolare la condotta della commissione giudicatrice a garanzia dell'imparzialità e della parità di trattamento nei confronti delle imprese concorrenti, sarà comminata nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del soccorso istruttorio. La sanzione è inoltre correlata alla sanatoria di tutte le irregolarità riscontrate e deve pertanto essere considerata in maniera omnicomprensiva.

Il pagamento della sanzione deve avvenire contestualmente alla regolarizzazione, ed il documento comprovante il pagamento deve essere inviato unitamente alla documentazione richiesta in sanatoria.

In caso di inutile decorso del termine perentorio assegnato al concorrente per sanare/regolarizzare gli elementi/dichiarazioni carenti/mancanti, lo stesso sarà escluso dalla gara.

L'integrazione/regolarizzazione in sanatoria non sarà tuttavia consentita nei casi di inadempimenti essenziali irrimediabili o autoescludenti, nei quali, pertanto, la Stazione Unica Appaltante procederà direttamente all'esclusione del concorrente.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per inadempimenti irrimediabili o autoescludenti si intendono i seguenti:

- offerta tardiva (pervenuta oltre il termine perentorio stabilito dal presente bando);
- qualunque circostanza suscettibile di determinare incertezza assoluta sulla provenienza o sull'oggetto dell'offerta;
- l'inosservanza delle modalità di confezionamento/chiusura del plico di invio e/o dei relativi sotto-plichi prescritte dal presente disciplinare o la non integrità degli stessi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte (ad es. plico gravemente lacerato).

16 Contenuto della busta “B – OFFERTA ECONOMICA”

16.1 Nella busta “B – Offerta economica” deve essere contenuta, **a pena di esclusione**, l’offerta economica, predisposta secondo il *modello della Stazione Appaltante reso disponibile e scaricabile dal portale*, contenente l’indicazione dei seguenti elementi:

- a) il ribasso percentuale, da applicare alle tariffe poste a base di gara, IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi;
- b) la stima dei costi ed oneri relativi alla sicurezza di cui all’art. 95 comma 10 del Codice.

16.2 L’offerta economica, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.

17 Procedura di aggiudicazione

17.1 Criterio di aggiudicazione

L’aggiudicazione avverrà in base al **criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 mediante ribasso unico sul valore dei canoni ed allacci definiti all’art. 6 del Capitolato**.

Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta. Il Comune di Pietralunga potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12 d.lgs. n. 50/2016.

18 Operazioni di gara

18.1 La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede legale della Stazione Unica Appaltante (**Provincia di Perugia Via Palermo n. 21/c – sala riunioni piano terra**), il **giorno 15.09.2016, alle ore 10.00**, fatte salve variazioni e differimenti che saranno comunicati a mezzo di avviso pubblicato sul portale della Stazione Unica Appaltante. A tale seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

18.2 Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede nell’orario e nel giorno che sarà comunicato ai concorrenti a mezzo **di pubblicazione sul sito informatico** con congruo anticipo rispetto alla seduta fissata.

La Commissione procederà alla verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa, come chiarito nei paragrafi successivi.

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.

Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, **procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione**.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria definitiva e propone l'aggiudicazione della concessione al concorrente che ha presentato il minor prezzo.

Verifica della documentazione amministrativa – contenuto della busta A

La Commissione, sulla base della documentazione contenuta nella busta "**A – Documentazione amministrativa**", procede:

- a) a verificare la correttezza formale e la completezza della documentazione ed in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
- b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
- d) a comunicare le esclusioni secondo quanto disposto dall'art. 29 del Codice.

Apertura delle offerte economiche – contenuto della busta B

Terminata la fase di verifica amministrativa delle dichiarazioni rese dai concorrenti partecipanti alla procedura, la commissione procede:

- all'apertura delle offerte contenute nella busta "B" e lettura del ribasso offerto sugli importi netti posto a base di gara di cui alla precedente **tabella di canoni ed allacci**.

19 Procedure di ricorso

Nel caso di controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione del contratto, la Concessionaria non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto al Comune di Pietralunga, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le relative decisioni.

Ove l'accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria competente. Per tutte le controversie che dovessero insorgere sarà competente in via esclusiva il Foro di Perugia.

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Umbria, Via Baglioni n. 3, 06121 - Perugia, Italia, Tel. 075-5755311.

Termini per la presentazione di ricorso al TAR Umbria: 30 giorni decorrenti come indicato dall'art. 204 comma 1, lettera a) del D. Lgs. 50/2016.

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Servizio Stazione Appaltante della Provincia di Perugia e Servizio Settore 3^a Assetto e Gestione del Territorio Opere Pubbliche ed Urbanistica del Comune di Pietralunga .

20 Trattamento dei dati personali

La Stazione Unica Appaltante, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione di dati personali”, dichiara che i dati attinenti gli operatori economici che parteciperanno alla presente procedura di gara saranno raccolti e trattati esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della eventuale successiva stipula e gestione del contratto ed utilizzati per l’espletamento da parte della SUA delle connesse funzioni istituzionali ed in particolare al fine di realizzare l’opera pubblica o di effettuare la fornitura o il servizio oggetto del presente Disciplinare.

La comunicazione e diffusione avverrà comunque nei limiti stabiliti dalle leggi e regolamenti.

Ai sensi dell'art. 53, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 l'accesso agli atti è differito:

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione;
- in relazione al procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva.

Ai sensi dell'art. 53, comma 2 lettera a) e c), del Codice sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell'ambito delle offerte.

E' comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.

Il titolare del trattamento è la Provincia di Perugia con sede in Piazza Italia 11, nella persona del Presidente pro-tempore. Qualora i soggetti di cui sopra intendano far valere i diritti così come previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di richiederne la rettifica, l’aggiornamento, la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, potranno rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati: Dirigente del Servizio Stazione Appaltante della Provincia di Perugia, Dott. Stefano Rossi (tel. 075/3681466).

21 Responsabile Unico del Procedimento

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2006 e s.m.i. e dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi il **Responsabile Unico del Procedimento** di cui alla presente procedura è l'**Ing.Graziano Scurria** Responsabile del SETTORE 3^ ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO OPERE PUBBLICHE ED URBANISTICA del Comune di Pietralunga, e- mail: scurria.ufficiotecnico@pietralunga.it

22 Informazioni complementari e disposizioni finali

Si fa espresso rinvio a quanto disposto dall’art. 83 comma 9 del D. Lgs n. 50 del 2016.

1. La Stazione Unica Appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta **una sola offerta**. Se viene ammessa l'offerta di un solo concorrente, l'aggiudicazione è effettuata a favore di questo, salvo che la relativa offerta non sia valutata conveniente e congrua, ai sensi di legge.
2. Nel caso che siano state presentate più offerte fra loro uguali, si procederà all'esperimento del tentativo di miglioria delle stesse. Solo in difetto di offerte migliorative e, se anomale, in difetto di valida giustificazione, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio, a norma dell'art. 77, comma 2 del R.D. 827/1924, tenuto conto di quanto espresso dall'AVCP con i pareri n. 133/2009 e n. 102/2012.
3. L'offerta è valida e vincolante per il periodo di tempo indicato nel bando di gara e nel presente disciplinare. La cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 prodotta a corredo dell'offerta, deve avere una validità temporale, in ogni caso non inferiore alla validità dell'offerta stessa, pena l'esclusione.
4. La Stazione Unica Appaltante, in accordo con il Comune di Pietralunga per conto del quale agisce, si riserva ogni più ampia facoltà di non dar luogo alla gara, o di rinviarne la data, o di non procedere all'aggiudicazione definitiva senza che i concorrenti possano accampare diritto alcuno.
5. Sono considerate nulle e pertanto non sono ammesse alla gara offerte plurime, parziali, condizionate o espresse in modo indeterminato o per persona da nominare e comunque difformi alle presenti prescrizioni.
6. L'aggiudicazione sarà condizionata agli accertamenti di cui al D. Lgs. n. 490/1994, in esito ai quali dovrà risultare la insussistenza di cause di divieto, di sospensione e di decadenza del D. Lgs 159/2011 e ss.m.m.i.
7. Nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto della presente procedura, l'aggiudicatario si obbliga ad applicare integralmente le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro nazionale.
8. La partecipazione alla gara comporta, da parte dei concorrenti tutti, la totale e incondizionata accettazione delle norme e disposizioni contenute nel presente disciplinare nonché nel C.S., inerenti i vari rischi oggetto della concessione e di tutti gli elaborati allegati.
9. La Stazione Unica Appaltante si riserva, altresì, la facoltà di effettuare verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario, così come dagli altri concorrenti, in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per la partecipazione alla gara. Si precisa che le dichiarazioni mendaci incorreranno nelle sanzioni di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
10. Si specifica che ai sensi dell'art. 77 bis del D.P.R. n.445/2000, introdotto dall'art. 15 della L. 16/01/2003, n. 3, le certificazioni a comprova del possesso dei requisiti di ordine generale per l'ammissione alla gara sono integralmente sostituite dalle autodichiarazioni correlate all'istanza di ammissione. Pertanto, salva diversa espressa indicazione contenuta nel Bando o nel Disciplinare di gara, non è richiesta ai concorrenti la produzione di certificazioni o documentazione aggiuntiva per la dimostrazione di tali requisiti.
11. Si precisa che in luogo delle predette dichiarazioni, i concorrenti possono comunque presentare i relativi certificati e che verrà applicato il disposto di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000. Nel caso in cui le dichiarazioni rese non siano confermate, la Stazione Unica Appaltante procede:

- all'escussione della cauzione provvisoria;

- all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere;

- ad individuare il nuovo aggiudicatario provvisorio oppure a dichiarare deserta la gara, alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione.

12. L'aggiudicazione provvisoria vincola immediatamente il concorrente aggiudicatario anche in dipendenza dell'accettazione o meno dell'offerta da parte della Stazione Unica Appaltante, mentre impegnerà il

Comune competente solo dopo che sarà stata adottata - da parte di quest'ultimo - la determinazione di aggiudicazione definitiva. Il concorrente che risulti provvisoriamente aggiudicatario resta pertanto vincolato e qualora si rifiuti di stipulare il contratto gli verrà incamerata la cauzione provvisoria prestata, fatte salve ulteriori azioni.

- 13. L'offerente, ai fini della cessione dei servizi in subappalto, dovrà attenersi a quanto previsto dall'art. 174 del D. Lgs. n. 50/2016.**
14. L'efficacia dell'aggiudicazione è comunque sospesa e subordinata al positivo esito della verifica sulla sussistenza dei requisiti dichiarati, sulla veridicità delle dichiarazioni rese per l'ammissione alla gara, da esperirsi nelle forme e modi di legge (art. 32 D. Lgs. n. 50/2016).
15. L'aggiudicazione definitiva è disposta con Determinazione Dirigenziale adottata dal Comune di Pietralunga.
- 16. L'aggiudicatario deve garantire in corso d'opera il permanere di tutti requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.**
17. I rapporti tra le parti sono definiti con contratto stipulato in forma pubblico-amministrativa, con spese a carico dell'aggiudicatario.
18. La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
- 19. Sono a carico del concorrente tutti gli oneri derivanti dalla partecipazione alla gara ed in genere, in caso di aggiudicazione, gli oneri contrattuali.**
20. Il concorrente aggiudicatario sarà tenuto a produrre, nel termine fissato dal Comune di Pietralunga la documentazione prevista per la stipula del contratto. Ove, nel predetto termine, non abbia ottemperato a quanto richiesto ovvero non si presenti alla stipula del contratto, sarà dichiarato decaduto dall'aggiudicazione e nei suoi confronti si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria, oltre che all'eventuale richiesta di risarcimento del danno.
21. Tutti i documenti e certificati presentati dall'aggiudicatario e dal secondo classificato sono trattenuti dalla Stazione Unica Appaltante e successivamente dal Comune competente.
- 22. Gli atti di fidejussione presentati dai non aggiudicatari in allegato alle offerte e svincolati automaticamente, non saranno restituiti.**
- 23. La documentazione non in regola con l'imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e s.m.i.**

*** **

PUNTI DI CONTATTO PER

FAQ – QUESITI

Per informazioni e/o chiarimenti inerenti la presente gara è possibile contattare:

- per informazioni di carattere tecnico, il **Responsabile Unico del Procedimento** (R.U.P. ex Art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 Ing. **Graziano Scurria** 075-9460217 mediante formulazione di quesiti - faq, esclusivamente in forma scritta, indirizzati al seguente recapito di posta elettronica: scurria.ufficiotecnico@pietralunga.it

- per informazioni di carattere amministrativo, il Servizio Stazione Appaltante, nella persona del Dirigente **Dott. Stefano Rossi** te.075/3681466 e della **Dott.ssa Valeria Costarelli** tel. 075/368.1387, mediante formulazione di

quesiti - faq, esclusivamente in forma scritta, indirizzati al seguente recapito di posta elettronica:
stefano.rossi@provincia.perugia.it
valeria.costarelli@provincia.perugia.it

I quesiti proposti dagli interessati e le relative risposte verranno pubblicate tempestivamente nella home page del portale della Provincia di Perugia all'interno della sezione "Bandi di Gara" sottosezione "Appalti di pubblici servizi" all'interno dello spazio dedicato alla singola procedura di gara (all'interno della voce "FAQ"). In ogni caso i quesiti formulati dagli interessati saranno resi noti in forma anonima, nel rispetto delle regole sulla trasparenza e della par condicio competitorum.

Le faq potranno essere formulate esclusivamente fino al 08.09.2016

N.B. Si precisa, da ultimo, che non verranno rilasciate telefonicamente informazioni sia in merito ad eventuali chiarimenti, che dovranno quindi seguire il percorso sopra descritto, che in merito all'avvenuta aggiudicazione, in quanto le stesse saranno pubblicate sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente" e "Bandi di Gara" della Provincia di Perugia secondo le disposizioni di cui al presente Disciplinare di gara.

Allegati:

- Modulistica di partecipazione (Modello 1 e Modello 2);
- MODELLO OFFERTA ECONOMICA;
- CAPITOLATO e suoi allegati.

**Il Dirigente del Servizio Stazione Appaltante
(Dott. Stefano Rossi)**

